

ATTIVA RACCOLTO E TUTELA PARAMETRICA

ATTIVA raccolto



Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità di Frequenza, Accessorie ed Andamenti Climatici Avversi

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro: Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento: 2026

Pagina lasciata bianca intenzionalmente

Dopo la pagina bianca, inserire:

- DIP
- DIPA
- Indice

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

IL PRODOTTO “ATTIVA RACCOLTO E TUTELA PARAMETRICA” – RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI

Questa polizza segue le disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) emanato annualmente dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra fra quelle che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del Premio.

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori di frumento tenero e duro, orzo, pomodoro da industria e olive da olio e da tavola, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che hanno espresso il bisogno di copertura per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali conseguenti alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di:

- frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia e Vento Forte),
- accessorie (Colpo di sole/ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo),
- relative all’Andamento climatico avverso identificato sulla base di parametri meteorologici.

È un prodotto nel quale la stima del danno:

- per le garanzie Avversità Atmosferiche di frequenza e accessorie viene effettuata da un Perito nominato da Generali Italia,
- per la garanzia Andamento climatico avverso si **attiva in modo automatico al verificarsi di uno scostamento/superamento di un determinato valore o indice di riferimento**, mediante un sistema di misurazione che monitora costantemente i dati rilevati e che, per garantire la massima trasparenza, è gestito da un soggetto terzo rispetto all’impresa di Assicurazione.

I valori o gli indici di riferimento sono elaborati sulla base di consolidati elementi statistici e scientifici che permettono di correlare in maniera certa che allo scostamento/superamento dei parametri di riferimento si produce un evento dannoso. Provvedono a queste attività di rilevazione istituti e aziende terze, specializzate nei diversi settori della meteorologia, della geofisica e altro ancora.

FUNZIONAMENTO

L’agricoltore sottoscrive un Certificato di Assicurazione che contiene il dettaglio dei beni assicurati, l’ubicazione del rischio e le garanzie acquistate e richiama la Polizza Collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le garanzie sono acquistabili secondo abbinamenti definiti dal decreto ministeriale.

Le specie assicurabili sono, tra quelle elencate ogni anno nel PGRA: i cereali autunno/vernini, il pomodoro da pelati o da concentrato e le olive da olio e da tavola. Le condizioni di polizza fissano decorrenza e scadenza della garanzia e per diverse specie anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia copre un solo ciclo produttivo e termina alla raccolta del prodotto salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per l’Andamento climatico avverso il **sistema di misurazione dei dati meteo consente di stabilire, con precisione rispetto all’ubicazione del rischio assicurato, se si è verificato o meno l’evento predefinito**, cioè quello scostamento/superamento da un determinato e specifico indice/parametro previsto nella polizza (ad es. la quantità di pioggia caduta, l’intensità del vento, la temperatura dell’aria).

In caso positivo, automaticamente, **il Sinistro si considera verificato**, nella esatta entità prestabilita in polizza ed **viene pagato l’Indennizzo**, nei termini stabiliti dalle clausole contrattuali, **senza la necessità di avviare una procedura di accertamento e liquidazione del Sinistro**, a differenza di quanto avviene per i sinistri causati dalle altre Avversità assicurate.

Per le garanzie Avversità di frequenza ed accessorie la procedura di accertamento del danno viene attivata tramite la denuncia del Sinistro e il danno quantitativo e, ove previsto, qualitativo, viene stimato da un Perito incaricato da Generali Italia.

AVVERTENZE

Il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, solo quando la sua entità supera il 20%: è la cosiddetta Soglia di danno.

Dal danno indennizzabile viene poi dedotta la Franchigia e applicati limiti di Indennizzo variabili in funzione della specie assicurata e dell'Avversità che ha prodotto il danno.

Solo per le garanzie Avversità Atmosferiche di frequenza e accessorie è possibile integrare le prestazioni del contratto, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, sottoscrivendo un'ulteriore polizza che opera alle stesse condizioni del presente prodotto, ma solo per i danni che ricadono tra la Franchigia e la Soglia, e che non può beneficiare del contributo pubblico sul pagamento del Premio secondo le prescrizioni del PGRA.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Prodotto “Attiva Raccolto e Tutela Parametrica” – Rischi Agevolati Collettivi comprende il Certificato di Assicurazione e le presenti Condizioni di Assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Raccolto e Tutela Parametrica” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle Condizioni di Assicurazione è la seguente:

- **DEFINIZIONI;**
- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE;**
- **CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;**
- **NORME COMUNI;**
- **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.**

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione “**Attiva Raccolto e Tutela Parametrica**” ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Definizioni Comuni

Andamento climatico avverso	Indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'Indice Meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla Produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.
Anterischio	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Aderente/Assicurato	Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Attecchimento	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.
Azienda Agricola	Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni.
Avversità	Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili.
Bollettino di campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

Certificato di Assicurazione	<p>L'adesione alla Polizza Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione delle produzioni che l'Aderente/Assicurato vuole assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'indicazione dell'identificativo PGIR, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia; • gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Convalida	Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Aderente/Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
Emergenza	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Franchigia	Percentuale di danno del Prodotto in garanzia che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.
Giorni lavorativi	Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Indice biologico	Si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la Produzione agricola in una specifica area di produzione.
Indice meteorologico	Si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la Produzione agricola in una specifica area di produzione.
Intermediario	Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 Codice delle assicurazioni private.
Interpolazione	Metodo matematico per stimare il valore del dato meteorologico assunto in un punto geografico intermedio ad una serie di punti geografici aventi valori noti.

Irrigazione	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.
Limite di Indennizzo	La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro.

Modello matematico	Modello matematico, sviluppato con la collaborazione del laboratorio di ricerca Cassandra Lab dell'Università degli Studi di Milano, che determina gli effetti degli Andamenti climatici avversi in garanzia in relazione alle diverse tipologie di terreno e dei diversi periodi di garanzia, quantificando la diminuzione di Produzione.
Notifica	Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, fatta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome Aderente/Assicurato, Prodotto, valore, comune, foglio e particella, Franchigia, garanzia.
Partita	La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto all'interno dello stesso Comune, condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
Perito	Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.
PGIR	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'Aderente/Assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per certificati di Assicurazione che vengono emessi.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.
Polizza Collettiva	Il contratto con il quale Generali Italia e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i Certificati di Assicurazione che vengono stipulati.
Polizza Parametrica	Si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di Produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un Andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un Indice Biologico o Meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.

Posizione geografica	La Posizione geografica necessaria per la determinazione del rimborso da Andamenti Climatici Avversi, definita come latitudine e longitudine, riferita a ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
Prezzo	Il valore unitario del Prodotto assicurato.
Prodotto	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
Produzione	Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al Prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
Radarmeteo	La società Radarmeteo Srl, che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.
Resa assicurata	È il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.
Semina	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Soglia	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione ed avvenuti dopo la Notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
Trapianto	La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Varietà	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

Avversità di Frequenza:

Eccesso di Pioggia	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.
Vento Forte	Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Avversità Accessorie:

Colpo di sole/Ondata di calore	Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante il quale le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C la minima e 40°C la massima e devono arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
Sbalzo termico	Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità arreca effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12 gradi rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
Vento caldo	Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni
	causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Andamenti climatici avversi:

Deficit idrico e alte temperature	Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento congiunto della piovosità cumulata e delle temperature giornaliere che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, si discosti significativamente dalla curva ottimale causando una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità.
Eccesso idrico	Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento della piovosità giornaliera e cumulata che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, si discosti significativamente dalla curva ottimale causando una perdita di Produzione per danno di quantità.
Condizioni climatiche predisponenti l'infestazione della Mosca dell'olivo	Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento delle temperature e piovosità cumulate che, in una determinata fase fenologica, discostandosi significativamente dalla curva ottimale causa l'ovideposizione sulle drupe e il successivo sviluppo delle larve della Mosca dell'olivo determinando una perdita di Produzione per danno di quantità.
Temperatura critica minima	Andamento climatico avverso definito dallo scostamento negativo dai livelli di temperature ottimali che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante tali, per durata e/o intensità, da causare una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, causato dai seguenti eventi assicurabili:

- andamenti climatici avversi: Deficit idrico e alte temperature, Eccesso idrico, Mosca dell'olivo e Temperature Minime Critiche;
- Avversità di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Vento Forte;
- Avversità accessorie: Vento caldo e Colpo di sole/ondata di calore; se detti eventi sono indicati in copertura nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, esclusi gli eventi Grandine e Andamenti Climatici Avversi, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del Prodotto.

Art. 1.3 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento e la quantificazione del danno da Andamento climatico avverso, come indicato all'art. 14 "*Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*" lettera a), si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per Interpolazione, forniti da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Esclusivamente per l'Avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, è considerato con una tolleranza del 10%. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati oltre alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 - Esclusioni

Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Aderente/Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;

- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosfera, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di Produzione della coltura; n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la Soglia, pari al 20% di danno, calcolata sul singolo Prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di Prodotto.

Superato tale valore percentuale, viene applicata per ciascuna Partita la Franchigia e il limite di Indennizzo se previsti.

Art. 3.2 – Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata di una Franchigia, il cui valore è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Avversità assicurata.

Per i danni prodotti da una sola Avversità o da più Avversità che hanno lo stesso livello di Franchigia la Franchigia applicata è la seguente:

- 1) Avversità di frequenza Grandine o Vento Forte: **Franchigia fissa del 10%**
- 2) Andamenti Climatici Avversi Deficit idrico e alte temperature, Eccesso idrico, Mosca dell'olivo e Temperature Minime Critiche: **30%**
- 3) Avversità di frequenza Eccesso di Pioggia e/o Avversità accessorie, singole o combinate: **Franchigia fissa del 30%.**

Esempi:

- 1) I periti stimano un danno da Grandine del 28%, la Franchigia applicata è il 10%. Il danno netto è $28\% - 10\% = 18\%$
- 2) Il Modello matematico indica un danno da Eccesso idrico del 40%, la Franchigia applicata è del 30%. Il danno netto è $40\% - 30\% = 10\%$

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse, la Franchigia applicata al danno complessivo è unica e viene determinata come segue:

- Prodotto olive da olio e da tavola

Per i danni combinati Grandine e/o Vento Forte e l'Avversità Mosca dell'olivo la Franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella:

		Danno totale da garanzie tradizionali Grandine e Vento Forte																														
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	
		Danno totale da Mosca/Olivo	1%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
2%	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
3%	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
4%	10%		10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
5%	10%		10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6%	10%		10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7%	10%		10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
8%	10%		10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
9%	10%		11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
10%	11%		12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
11%	12%		13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
12%	13%		14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
13%	14%		15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
14%	15%		16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
15%	16%		17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
16%	17%		18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%
17%	18%		19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
18%	19%		20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%
19%	20%		21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%
20%	21%		22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
21%	22%		23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
22%	23%		24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
23%	24%		25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
24%	25%		26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
25%	26%		27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
26%	27%		28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
27%	28%		29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
28%	29%		30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
29%	30%		30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
30%	30%		30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

In presenza di danni da Mosca dell'olivo maggiori del 30%, la Franchigia opera nei seguenti termini:

- a) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte minori del 10%: Franchigia del 30%;
- b) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 10%: Franchigia del 25%;
- c) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: Franchigia del 20%;
- d) se il disposto dei punti b) e c) precedenti è contemporaneamente soddisfatto opera la Franchigia inferiore.

Esempi:

- 1) Il Modello matematico ha indicato un danno da Mosca dell'olivo del 23%, mentre i periti hanno stimato un danno da Vento Forte del 12%. La Franchigia applicata, come da tabella, è il 25% sul danno complessivo. La percentuale di danno al netto di Franchigia è: $35\% - 25\% = 10\%$
- 2) Il Modello matematico ha indicato un danno da Mosca dell'olivo del 45%, mentre i periti hanno stimato un danno da Vento Forte del 12%. La Franchigia applicata, come da punto b), è il 25% sul danno complessivo. La percentuale di danno al netto di Franchigia è: $57\% - 25\% = 32\%$
- 3) Il Modello matematico ha indicato un danno da Mosca dell'olivo del 45%, mentre i periti hanno stimato un danno da vento del 12% e da Grandine del 40%. La Franchigia applicata, come da punto d), è il 20% sul danno complessivo, perché il danno da Grandine e vento è superiore al 50% del danno totale. La percentuale di danno al netto di Franchigia, quindi, è: $97\% - 20\% = 77\%$

Art. 3.3 – Limite di Indennizzo

In nessun caso Generali Italia paga per gli andamenti climatici avversi e le Avversità di frequenza e accessorie un importo superiore al 80% del valore assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale.

Se vengono registrati esclusivamente danni per gli andamenti climatici avversi, il predetto limite è pari al 60%.

Per ogni danno registrato, indipendentemente dalla tipologia di rischio, l'importo risarcibile viene diminuito di pari valore fino al raggiungimento del limite stesso.

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

PRODOTTO OLIVE DA OLIO E DA TAVOLA

Art. 5.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 9.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 20 novembre. Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Art. 5.2 – Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di **Olive da olio e da tavola**. La garanzia riguarda i danni causati dagli Andamenti climatici avversi e/o dalle Avversità di frequenza. Fermo quanto previsto nelle definizioni relative agli eventi assicurati la garanzia per l'Andamento climatico avverso Mosca dell'olivo opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione piogge cumulate o temperature cumulate al di sopra dei valori definiti nelle tabelle dell'Appendice N. 2. Tali livelli sono quantificati con la metodologia descritta all'art. 14.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*.

Art. 5.3 – Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto

Sul Certificato di Assicurazione deve essere indicata la Posizione geografica di riferimento (latitudine, longitudine), per ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.

Art. 5.4 – Campioni

Fermo quanto previsto dall'art. 18 - *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"* delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Art. 5.5 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tab. A	Tabella liquidazione Olive da olio e da tavola	Avversità di Frequenza
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

NORME COMUNI



Dove vale la copertura?

Art. 7.1 Validità territoriale Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.



Quando e come devo pagare

Art. 8.1 - Pagamento del Premio

Il Premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva, mediante bonifico sul conto corrente intestato a Generali Italia indicato nella Polizza Collettiva.



Quando comincia la copertura e quando finisce

Art 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di Notifica per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- **settimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Mosca dell'olivo;
- **decimo** giorno successivo a quello della Notifica per l'Andamento climatico avverso: Temperatura critica minima;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità:, Eccesso idrico ed Eccesso di Pioggia;
- **ventesimo** giorno successivo a quello della Notifica per l'Andamento climatico avverso: Deficit idrico e alte temperature;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità:: Colpo di sole/ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo Termico.

Per data di Notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La Notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la Convalida, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Prodotto Olive: La garanzia grandine termina alle ore 12.00 del 5 DICEMBRE per le olive da olio, alle ore 12,00 del 10 novembre per le olive da tavola; per le Varietà Coratina, Itrana o di Gaeta la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 dicembre

Limitatamente alle olive da olio, garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 25 novembre.



Che obblighi ho Quali obblighi ha l'impresa

Art. 10.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato Con

il presente contratto l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- a) **assicurare l'intera Produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;**
- b) **assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.**

Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori;

- c) **fornire la documentazione, per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la Produzione, attestante la Posizione geografica come definito nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.**

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- **fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della Resa assicurata;**
- **fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, oltre al piano colturale del fascicolo aziendale.**

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Aderente/Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'Aderente/Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 10.2 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 10.3 Modifiche all'Assicurazione

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10.4 – Rettifiche

Gli eventuali errori materiali di conteggio sono rettificabili, solo se comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 10.5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte **per iscritto** ed inviate all'agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Art. 10.6 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 10.7 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato – Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

L'Aderente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Aderente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo,
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

L'Aderente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio). Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo².

L'Aderente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³.

Art. 10.8 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

L'Aderente/Assicurato non può sottoscrivere un contratto di Assicurazione per gli andamenti climatici avversi, per la medesima combinazione Comune/Prodotto, con Società di assicurazioni diverse, pena decadenza della garanzia.

Art. 10.9 - Anticipata risoluzione del contratto

Se una o più Partite della coltura assicurata vengono danneggiate da eventi garantiti in polizza, l'Aderente/Assicurato può richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto.

L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale

¹ Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile

² Art. 1898 del Codice Civile

³ Art. 1897 del Codice Civile

richiesta deve essere fatta dall'Aderente/Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generaliiitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Generali Italia entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta può indicare la percentuale di danno offerto a titolo di Indennizzo, tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. **La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.**

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, è risolto.

Art. 10.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho Quali obblighi ha l'impresa

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DOVUTO AD ANDAMENTI CLIMATICI AVVERSI

Art. 11 – Norme per la detrazione del valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi

Le Avversità di Frequenza ed Accessorie e gli Andamenti climatici avversi oggetto della garanzia (come definito nell'art. 1.1 – *Oggetto della garanzia* costituiscono rischi meteorologici completamente distinti e non correlati.

Le norme per la quantificazione dei singoli danni sono definite rispettivamente negli artt. 12 - *Validazione e affidabilità del Modello matematico* e 13 - *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno per gli Andamenti climatici Avversi* e nell'art. 15 - *Modalità per la determinazione del danno per le altre Avversità*.

Per ogni Sinistro che occorre per Andamenti climatici avversi, la percentuale di Prodotto perso, calcolata secondo le norme definite all' art. 13 - *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*, viene applicata al valore risarcibile calcolato nell'ultimo giorno in cui si è verificato l'Andamento climatico avverso, secondo le seguenti norme:

- Il valore risarcibile è inizialmente pari al valore assicurato.
- Se l'Aderente/Assicurato ha inserito nel Certificato di Assicurazione almeno una delle Avversità di frequenza Grandine, Vento Forte ed accessorie per ogni Sinistro che occorre per tali Avversità, il valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi successivi viene detratto di un valore pari a quello del danno, quantificato come all' art. 16.1 - *Mandato del Perito*.
- Analogamente, per ogni Sinistro che occorre per Andamenti climatici avversi, il valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi successivi viene detratto di un valore pari a quello del danno, quantificato come negli artt. 12 - *Validazione e affidabilità del Modello matematico* e 13 - *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*.

Art. 12 - Validazione e affidabilità del Modello matematico

Il Modello matematico applicato da Generali Italia è costruito attraverso:

- le rese storiche e i danni storici;
- i dati meteorologici storici;
- i dati pedologici georeferenziati;
- modelli colturali e test empirici esistenti.

Il Modello matematico è stato sviluppato con la collaborazione del laboratorio di ricerca Cassandra Lab dell'Università degli Studi di Milano. La specificazione del modello di calcolo è il risultato di un ambiente di simulazione specifico sviluppato ad hoc.

Art. 13 – Definizione delle tabelle e quantificazione del danno

Sulla base dei risultati del Modello matematico Generali Italia predispone, per ogni tipologia di Prodotto, una (o più) tabelle (riportate nell'Appendice) che associano ai livelli di un Indice Meteorologico i rispettivi livelli di danno (percentuale). Tali livelli variano in relazione ai diversi periodi di garanzia.

Per la quantificazione del danno, riferita a ciascuna Partita, Generali Italia:

- a) accerta l'effettivo superamento dei livelli degli indici meteorologici utilizzati nella definizione delle tabelle, attraverso i dati forniti da Radarmeteo. secondo le modalità disposte all'art. 1.3 - *Dati Meteorologici*;
- b) applica la percentuale di danno riportata nelle tabelle dell'Appendice; le tabelle sono state predisposte da Generali Italia **sulla base dei risultati del Modello matematico e sono preventivamente accettate e considerate vincolanti per le parti**;
- c) verifica ed esclude i danni provocati da qualsiasi altro evento diverso da quelli previsti all'art. 2.1 - *Oggetto dell'Assicurazione*;
- d) calcola il risarcimento dovuto applicando i livelli percentuali di danno descritti al punto b) al valore risarcibile, che in caso viene calcolato come descritto nell'art. 11 - *Norme per la detrazione del valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi*.

La **quantificazione del danno per gli Andamenti climatici avversi**, riferita a ciascuna Partita, è effettuata per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita Produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei punti precedenti, devono essere detratte quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'art. 3.2 - *Franchigia*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo.

Generali Italia indennizza l'Assicurato automaticamente **senza necessità di ricevere preventivamente alcuna richiesta né prova del danno eventualmente subito**.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DOVUTO AD AVVERSITÀ DI FREQUENZA E ACCESSORIE

Art. 14 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato deve:

- a) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia tramite**

PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un Bollettino con Perizia Negativa.

La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;

- b) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- c) non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 17 – *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*;
- d) mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 22 – *“Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio”*.

Art. 15 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Aderente/Assicurato o persona da lui designata.

Art. 16.1- Mandato del Perito

Il Perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10.1 *“Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato”*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Aderente/Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del Sinistro la Produzione in garanzia;
- d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Aderente/Assicurato in relazione al disposto dell'art. 17 - *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 16.3 - *“Norme per la quantificazione del danno”*.

Art. 16.2 - Perizia Preventiva

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Aderente/Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;

- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Aderente/Assicurato. **La firma dell'Aderente/Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.**

Art. 16.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna Partita, è fatta per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei danni da mancata o diminuita Produzione e dei danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, come segue:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 16.1 - "*Mandato del Perito*", punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato;
 - b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:
- le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 21 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'art. 3.2 - *Franchigia*. Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'art. 3.3 - *Limite di Indennizzo* e alle disposizioni di cui all'art.3.1 *Soglia*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Aderente/Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Aderente/Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Aderente/Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Aderente/Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Aderente/Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Aderente/Assicurato il predetto Bollettino è consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre Giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'art. 18 - *Perizia d'appello*, detto Bollettino viene spedito al domicilio dell'Aderente/Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Aderente/Assicurato non si avvale del disposto dell'art. 18 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo. Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione.

Art. 17 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Aderente/Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Aderente/Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al tre percento della Partita assicurata.

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Aderente/Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui *agli artt. 16.1 "Mandato del Perito", 16.2 "Perizia preventiva" e 16.3 "Norme per la quantificazione del danno"*. nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

L'Aderente/Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistrischiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 18 - Perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva), può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistrischiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio e recapito telefonico del proprio Perito.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal Perito nominato dall'Aderente/Assicurato e da due periti scelti dall'Aderente/Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due Periti non raggiungono l'accordo, esso deve essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 19 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 17 - "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*" o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Se l'Aderente/Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli artt. 16.1 "*Mandato del Perito*", 16.2 "*Perizia preventiva*" e 16.3 "*Norme per la quantificazione del danno*".

Se Generali Italia non ha designato come proprio il Perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'art. 14 - "*Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*".

Art. 20 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito. I

Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 21 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di Notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Aderente/Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 14 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro – per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce proporzionalmente il Premio.** Tale danno è computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 22 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un quinto del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Aderente/Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata, da parte di Generali Italia all'Aderente/Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno

L'Aderente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 24 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Aderente/Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente nella Polizza Collettiva.

